

## CONTRATTO DI COMODATO

Stipulato oggi <data>, in <luogo>

TRA:

Il Sig. <nome e cognome> nato a <luogo di nascita> il <data di nascita> domiciliato in <località> via <indirizzo>

- comodante -

E:

Il Sig. <nome e cognome> nato a <luogo di nascita> il <data di nascita> domiciliato in <località> via <indirizzo>

- comodatario -

Le parti convengono e stipulano:

1 - Il sig. <nome e cognome> (d'ora in poi chiamato comodante), consegna al sig. <nome e cognome> (d'ora in poi chiamato comodatario), perché se ne serva, per l'uso consentito per destinazione, il seguente bene: <descrizione>

2 - Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo: <descrizione>, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.

3 - La durata è fissata in mesi (oppure anni) e giorni <numero> con decorrenza dal <data> e scadenza il <data>. Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire l'immobile oggetto del presente contratto. Se però durante il termine convenuto sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante questi può esigerne la restituzione immediata. Il domicilio del comodatario viene eletto, ai fini di questo contratto, all'indirizzo dell'immobile ceduto in comodato, anche qualora in seguito più non occupi i locali.

4 - Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

5 - Il comodatario è costituito custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

6 - Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.

7 - Sono a carico del comodatario le spese per servirsi della cosa; egli ha diritto al rimborso se trattasi di spese straordinarie, necessarie ed urgenti.

8 - Il comodante è esonerato dal comodatario da ogni qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa del portiere, di inquilini o di terzi in genere. Il comodante si riserva il diritto di non fornire il servizio di vigilanza (se esistente) per alcuni periodi ed eventualmente di sostituire il servizio di portierato (se esistente) con adeguati mezzi meccanici. Parimenti il comodante è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento/condizionamento, l'ascensore e il citofono anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.

9 - Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del sig. <nome e cognome>.

10 - È fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso scritto del comodante. Il comodatario potrà servirsi dell'immobile solo per l'uso determinato dal contratto; in caso contrario il comodante potrà richiedere immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

11 - Per quanto non previsto si rinvia al codice civile all'articolo 1803 e seguenti Codice Civile

Letto, approvato e sottoscritto.

Il comodante Il comodatario

.....

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente le seguenti clausole: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Il comodante Il comodatario

.....

Questo che hai appena letto è solo un esempio di base di un contratto di comodato.

I contratti devono essere comunque di volta in volta adattati alle specifiche realtà.

Per meglio tutelarti, ti proponiamo di seguito alcune clausole che ti suggeriamo di valutarne l'inserimento nel tuo contratto.

A - LIMITI D'USO: l'uso del bene in oggetto è limitato esclusivamente al sig. <nome e cognome>, comodatario.

B - Il comodatario assume l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta entro la data del <data>. Nel caso, tuttavia, della morte del Comodatario prima della scadenza del termine, il Comodante potrà esigere l'immediata restituzione del bene.

C - Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà.

D - STIMA - Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1806, Codice civile, il Comodante e il Comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato nella somma complessiva di lire/euro <importo cifre lire> / <importo cifre euro>. (<importo lettere lire>/ <importo lettere euro>). Questa stima è effettuata unicamente al fine di risarcimento per un eventuale deperimento del bene comodato e non per la vendita, restando inteso infatti che la proprietà rimane per legge al Comodante.

E - SPESE - Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, sono a carico del Comodatario. Quest'ultimo ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808, Codice Civile

Per il contratto di comodato d'uso gratuito non è obbligatoria la forma scritta neppure quando oggetto del contratto sono beni immobili.

Pertanto, se il contratto viene redatto tra le parti, verbalmente non è dovuta l'imposta di registro. Esiste, tuttavia, una eccezione a tale regola: essa è data dall'ipotesi che il contratto di comodato in questione sia enunciato in altri atti. In questa ipotesi il contratto è soggetto ad imposta di registro.

In caso di contratto scritto occorre fare una distinzione in base al tipo di bene che forma oggetto del contratto.

Se il contratto ha per oggetto beni immobili, esso deve essere registrato in termine fisso ed è soggetto ad imposta di registro.

Se, invece, il contratto ha per oggetto beni mobili l'obbligo di registrazione in termine fisso sussiste solamente se il contratto è redatto sotto forma di scrittura privata a firme autenticate o per atto pubblico, nel qual caso è dovuta l'imposta di registro. Qualora, invece, il contratto è redatto sotto forma di scrittura privata a firme non autenticate, la registrazione è obbligatoria solamente in caso d'uso: ed è solamente in questo caso che scatta l'obbligo di pagare l'imposta di registro.

In tutti i casi nei quali l'imposta di registro è dovuta essa si applica in misura fissa. Attualmente tale misura è di 168 euro.

## CONTRATTO DI COMODATO DI BENI MOBILI E BENI MOBILI REGISTRATI

\*\*\*\*\*

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,

TRA

Sig. \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_, cap. \_\_\_\_\_, prov. di \_\_\_\_\_, cittadino \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, cap. \_\_\_\_\_, prov. di \_\_\_\_\_, via/viale/piazza \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_, carta d'identità n° \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, professione \_\_\_\_\_, "comodante", da una parte;

E

l'associazione di volontariato denominata " \_\_\_\_\_ ", posta in \_\_\_\_\_, cap. \_\_\_\_\_, prov. di \_\_\_\_\_, via/viale/piazza \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, P.Iva n° \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, in persona del suo Presidente/legale rappresentante Sig. \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_, cap. \_\_\_\_\_, prov. di \_\_\_\_\_, cittadino \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, cap. \_\_\_\_\_, prov. di \_\_\_\_\_, via/viale/piazza \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_, carta d'identità n° \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, professione \_\_\_\_\_, tel./cell. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, e.mail \_\_\_\_\_, di seguito denominata "comodataria", dall'altra parte;

E

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### ART. 1

Il comodante dà e concede in comodato alla comodataria che accetta i seguenti beni:

- un'autovettura per trasporto persone, marca \_\_\_\_\_, modello \_\_\_\_\_, targata \_\_\_\_\_;
- moto, marca \_\_\_\_\_, modello \_\_\_\_\_, targata \_\_\_\_\_;
- barca, marca \_\_\_\_\_, modello \_\_\_\_\_;
- beni mobili quali: \_\_\_\_\_.

### ART. 2

La comodataria dichiara di aver esaminato i beni oggetto, di averli trovati in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, esenti da vizi e del tutto idonei alla loro funzione, e si impegna a mantenerli nello stesso stato di conservazione in cui li ha ricevuti.

### ART. 3

La comodataria si impegna a non utilizzare la cosa comodata per scopi e usi diversi da quelli propri, a custodire il suindicato bene con la massima cura e diligenza e a restituirlo immediatamente a richiesta del proprietario nelle condizioni in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.

Qualora la comodataria ritardi la restituzione del bene comodato, dovrà pagare al comodante una penale pari ad € \_\_\_\_\_ (scrivere in lettere).

### ART. 4

Tutte le spese derivanti dall'utilizzo dei suddetti mezzi/beni sono completamente a carico della comodataria, così come tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso dei suindicati beni.

### ART. 5

La comodataria potrà liberamente disporre del bene comodato per tutti gli usi consentiti dalla legge.

### ART. 6

Da inserire per i beni mobili registrati:

Il contratto di assicurazione R.C.A. continuerà ad essere intestato al proprietario comodante e le tasse di possesso continueranno a riportare l'indicazione del comodante, in quanto proprietario ai sensi di legge dei mezzi concessi in comodato.

### ART. 7

La comodataria si impegna a non cedere a terzi a qualsiasi titolo il godimento o l'uso in tutto o in parte dei beni comodati, neppure temporaneamente e senza il consenso del comodante.

### ART. 8

La durata del presente contratto è di n° \_\_\_\_\_ anni a partire dalla data di stipula. Esso si intende rinnovato di anno in anno con facoltà di entrambe le parti di dare disdetta in qualsiasi momento con preavviso di

giorni 30 (trenta); oppure: (Il comodato si intende a titolo precario come previsto dalla norma di cui all'art. 1810 cod. civ. e cesserà non appena il comodante ne farà richiesta a mezzo lettera raccomandata a.r.). Qualora durante il termine convenuto sopraggiunga un urgente ed imprevisto bisogno al comodante questi potrà esigere la restituzione immediata della cosa comodata.

In caso scioglimento dell'associazione precedente al termine suindicato, il comodante rientrerà immediatamente in possesso dei beni.

ART. 9

Il perimento del bene oggetto di comodato è ad esclusivo rischio della comodataria salvo il caso fortuito e la forza maggiore.

ART. 10

Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.

ART. 11

Le spese del presente contratto, comprese quelle di registrazione, sono interamente a carico della comodataria.

ART. 12

Tutti i patti contrattuali soprariportati sono validi ed efficaci se non modificati da leggi speciali in materia di comodato in quanto applicabili.

ART. 13

Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore a cui le parti si rimettono.

ART. 14

Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra le parti contraenti relative all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente contratto:

- preliminarmente:

dovranno essere discusse e risolte dinanzi al Conciliatore nominato secondo procedure stabilite dalla legge 29 dicembre 1993, n° 580 e dal Regolamento adottato dalla Camera di Commercio di \_\_\_\_\_;

- in difetto:

1) potranno essere devolute alla decisione di un Arbitro o di un Collegio Arbitrale (composto da 3 (tre) membri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dai due Arbitri così designati o in difetto dal Presidente del Tribunale di \_\_\_\_\_) da nominarsi su richiesta di una delle parti che dovrà darne comunicazione all'altra mediante invio di lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dalla data di conoscenza della decisione presa dalla Camera di Conciliazione o entro 30 (trenta) giorni dalla nomina del Conciliatore nel caso di rifiuto dell'altra parte. Il tutto in conformità delle regole di procedura del regolamento della Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ che le parti sin d'ora dichiarano espressamente di conoscere e di accettare integralmente.

L'Arbitro o Collegio Arbitrale deciderà:

a. secondo diritto/equità, procedendo seguendo le norme del codice di procedura civile (arbitrato rituale);

b. secondo diritto/equità, liberamente e senza vincoli di forma (arbitrato irrituale).

Le parti potranno richiedere all'Arbitro o Collegio Arbitrale di osservare, oltre che le procedure della Camera Arbitrale di \_\_\_\_\_, anche le disposizioni contenute nel Regolamento Nazionale delle Camere Arbitrali depositato presso la Camera di Commercio di Milano.

Le decisioni dell'Arbitro o Collegio Arbitrale saranno definitive e non impugnabili, provvedendo anche sulle spese e competenze spettanti all'Arbitro sulla scorta delle tariffe professionali che tali prestazioni prevedono.

L'arbitrato avrà sede in \_\_\_\_\_, cap. \_\_\_\_\_, prov. di \_\_\_\_\_, via/viale/piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_.

2) saranno esclusivamente di competenza del Foro di \_\_\_\_\_.

Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Letto, approvato e sottoscritto

Il comodante

\_\_\_\_\_  
Il comodatario

Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione a e cognizione delle obbligazioni tutte precisate nelle sopracitate clausole ed in particolare quelle distinte ai nn° \_\_\_\_\_ e, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., dichiarano di approvarle specificamente intendendole come sottoscritte una per una.

Il comodante

\_\_\_\_\_  
Il comodatario

\_\_\_\_\_

- 1) il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare il bene innanzi indicato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1804 c.c.) e a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero essere escluse dalla copertura di garanzia del venditore di durata biennale;
- 2) la durata del presente comodato è fissata alla data di conseguimento della laurea e comunque non oltre il \_\_\_\_\_, se non espressamente e diversamente comunicato per cause di superiore interesse pubblico dell'amministrazione;
- 3) decorsa la durata prevista di cui all'artt. 2, il comodatario si impegna a restituire il bene all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" nello stato in cui viene consegnato fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso; eventuali contestazioni circa lo stato del bene dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso;
- 4) Il comodatario assume l'obbligo della restituzione del bene nell'ipotesi di passaggio ad altro Corso di Studi, di trasferimento presso altra Università, ovvero in caso di rinuncia agli studi;
- 5) il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per l'uso e l'eventuale diversa utilizzazione da quelle prescritta del personal computer portatile nonché per eventuali danni arrecati a terzi derivanti dall'uso improprio del bene, nonché per l'uso non autorizzato da parte di terzi;
- 6) al momento della sottoscrizione del presente contratto, il comodatario dichiara di avere ricevuto il dettaglio delle caratteristiche tecniche del bene ed un coupon atto al ritiro del bene stesso; all'atto del ritiro del bene il comodatario sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- 7) salvo il consenso scritto da parte del comodante, è fatto espresso divieto al comodatario di cedere il presente contratto, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, l'uso del personal computer portatile;
- 8) in caso di furto o smarrimento il bene non verrà sostituito e il comodatario si impegna a consegnare al all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" copia della relativa denuncia sporta all'autorità di pubblica sicurezza;
- 9) è diritto del comodante ispezionare o far ispezionare il bene;
- 10) il comodatario è costituito custode del bene de quo ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso del bene;
- 11) il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131; le spese inerenti la regolarizzazione in bollo del presente atto saranno a carico del comodante;
- 12) per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato;
- 13) a pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti;
- 14) le Parti si impegnano a sottoporre ogni eventuale controversia in materia di diritti e obblighi, interpretazione e applicazione derivanti dalla presente convenzione ad amichevole composizione; le Parti convengono, poi, che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti e obblighi, interpretazione e applicazione della presente convenzione, sarà sottoposta al Foro di Napoli.

IL COMODANTE IL COMODATARIO

---

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., si approvano specificatamente le seguenti clausole: 1, 4, 5, 7, 8, 10, 14